

O.d.G. del

14/6/06

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

3

Deliberazione n° 17 / 2006

del 14/06/2006

OGGETTO DELLA PROPOSTA

RATIFICA RICHIESTA DI RINNOVO AFFIDAMENTI CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. SINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2006.

Ufficio proponente:

Direttore Amministrativo

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 06 del 07 marzo 2006;
- 2) Convenzione per la gestione del servizio di cassa tra l'AMAT S.p.A. ed il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. valida sino a tutto il 31/12/2008;
- 3) Nota aziendale indirizzata al Monte dei Paschi di Siena S.p.A. del 29/05/2006, prot. n° DA/8451;

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con propria deliberazione n° 6 del 07 marzo 2006 (allegato n° 1), il Consiglio di Amministrazione procedette all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa aziendale con il Monte dei Paschi di Siena S.p.A., oltre che alla ratifica della richiesta di rinnovo sino a tutto il 30/06/2006 degli affidamenti esistenti, avanzata al Monte dei Paschi di Siena con nota del 19/01/2006, prot. n° DA/957, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

In data 21/03/2006 fu sottoscritta la "Convenzione per la gestione del servizio di cassa tra l'AMAT S.p.A. ed il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. valida sino a tutto il 31/12/2008" (allegato n° 2);

In prossimità della scadenza degli affidamenti bancari, considerati i tempi tecnici necessari all'istruzione, da parte della Direzione Generale del Monte dei Paschi di Siena della pratica di rinnovi degli affidamenti, in data 29/05/2006, con nota a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione (prot. n° DA/8451), si è chiesto all'istituto di credito il rinnovo degli affidamenti, alle medesime condizioni, sino a tutto il 31/12/2006;

Si rende pertanto necessario che il Consiglio di Amministrazione prenda atto e ratifichi la richiesta di rinnovo formulata con la precitata nota del 29/05/2006, prot. n° DA/8451.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti _____;

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di ratificare la richiesta di rinnovo degli affidamenti esistenti sino a tutto il 31/12/2006, avanzata al Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con nota del 29/05/2006, prot. n° DA/8451, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Di notificare la seguente deliberazione all'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

N° 17 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 17 del 14.06.2006

OGGETTO

RATIFICA RICHIESTA DI RINNOVO AFFIDAMENTI CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. SINO A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2006.

L'anno duemilasei, il giorno 14 (quattordici) del mese di Giugno, alle ore 17.15, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	Presidente	(ass.)
2) Saverio	CREAZZO	Vice Presidente	
3) Giuseppe	BIANCO	Componente	
4) Antonio	CITREA	Componente	
5) Antonio	RANUCCI	Componente	
6) Marina	RIBERTI	Componente	
7) Ugo	TRONCONE	Componente	

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Vice Presidente, assunta la Presidenza della riunione e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

"Con propria deliberazione n° 6 del 07 marzo 2006 (allegato n° 1), il Consiglio di Amministrazione procedette all'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa aziendale con il Monte dei Paschi di Siena S.p.A., oltre che alla ratifica della richiesta di rinnovo sino a tutto il 30/06/2006 degli affidamenti esistenti, avanzata al Monte dei Paschi di Siena con nota del 19/01/2006, prot. n° DA/957, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

In data 21/03/2006 fu sottoscritta la "Convenzione per la gestione del servizio di cassa tra l'AMAT S.p.A. ed il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. valida sino a tutto il 31/12/2008" (allegato n° 2);

In prossimità della scadenza degli affidamenti bancari, considerati i tempi tecnici necessari all'istruzione, da parte della Direzione Generale del Monte dei Paschi di Siena della pratica di rinnovi degli affidamenti, in data 29/05/2006, con nota a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione (prot. n° DA/8451), si è chiesto all'istituto di credito il rinnovo degli affidamenti, alle medesime condizioni, sino a tutto il 31/12/2006;

Si rende pertanto necessario che il Consiglio di Amministrazione prenda atto e ratifichi la richiesta di rinnovo formulata con la precitata nota del 29/05/2006, prot. n° DA/8451".

firmato Il Direttore Amministrativo - Dott. Pietro Carallo

firmato Il Direttore Generale - Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di ratificare la richiesta di rinnovo degli affidamenti esistenti sino a tutto il 31/12/2006, avanzata al Monte dei Paschi di

Siena S.p.A. con nota del 29/05/2006, prot. n° DA/8451, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2) Di notificare la presente deliberazione all'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

l.c.s.

firmato: ***IL SEGRETARIO***
Dott. Cosimo Rochira

firmato: ***IL VICE PRESIDENTE***
Dott. Saverio Creazzo

Prot. n°: DA/.....**8451**

Taranto, li 29/05/2006

Spett.le
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
DIREZIONE ENTI presso la
CAPO-GRUPPO di LECCE
Piazza S. Oronzo, 12

73100 - **LECCCE**

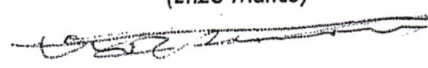
c.a. Egr. Dott. M. VERGARI

OGGETTO: Rinnovo affidamenti in essere.

Facciamo seguito ai colloqui telefonici e riferimento alla convenzione per la gestione del servizio di cassa sottoscritta in data 21/03/2006, per richiederVi, nelle more della formalizzazione dell'istanza da parte del Consiglio di Amministrazione aziendale, il rinnovo degli affidamenti in essere, scadenti il prossimo 30/06/2006, sino a tutto il 31/12/2006.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



30.05.06
P.R.




CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

TRA

L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT) S.p.A., con sede in Taranto, alla via Cesare Battisti n° 657, C.F. 00146330733, in seguito denominata "Azienda" rappresentata dal Sig. Enzo Manco, nato a Taranto il 18/02/1932, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante dell'Azienda medesima,

E

La Banca Monte dei Paschi Di Siena S.p.A., codice Banca 1030,6, codice Gruppo 1030,6, C.F. 00884060528, con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n° 3 (che sarà di seguito chiamata Gestore), rappresentata dal signor Raffaele Camardella, nato a Lecce il 18/05/1956, nella sua qualità di Responsabile del Settore Commerciale Enti e P.A. della Capogruppo di Lecce,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Affidamento del servizio di cassa

1. L'Azienda affida con la presente convenzione in base alla delibera n° 6 del 07/03/2006 dell'organo competente il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso la Filiale di Taranto (9601).
2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal 01/01/2006 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

1. Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 9.
2. Al fin di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato tramite sistemi informatici secondo i tracciati definiti nell'allegato tecnico con l'adozione di modalità di collegamento, anche diretto, definite fra le parti.
3. La gestione finanziaria dell'Azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3 - Riscossioni

1. Le entrate sono rimosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Azienda sui modelli predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto.
2. Le reversali devono contenere:
 - a. La denominazione dell'Azienda;
 - b. L'esercizio finanziario;
 - c. Il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d. La data di emissione;
 - e. Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - f. L'indicazione del debitore;
 - g. L'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;
 - h. La causale.
3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Azienda stessa contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Azienda". Tali incassi saranno segnalati all'Azienda stessa, alla quale il Gestore richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
4. Il Gestore documenta l'incasso delle somme rimosse sul conto corrente dell'Azienda apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso". In alternativa, ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione con documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda con cadenza mensile. A fronte dell'incasso, il Gestore rilascia, in luogo e vece dell'Azienda, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate anche con procedure informatiche e modelli meccanizzati.

5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Azienda e il conseguente accredito al conto di gestione sono disposti dall'Azienda medesima mediante preventiva emissione di reverse.
6. Per tutte le riscossioni, il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: stesso giorno.
7. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamento a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Azienda.
8. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Azienda per l'annullamento.

Art. 4 - Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Azienda su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Presidente o da un suo sostituto, dal Direttore Generale o da un suo sostituto e dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto.
2. I mandati di pagamento devono contenere:
 - a. La denominazione dell'Azienda;
 - b. L'esercizio finanziario;
 - c. Il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d. La data di emissione;
 - e. L'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - f. L'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché l'indirizzo e codice fiscale del soggetto tenuto a rilasciare quietanza;
 - g. I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a rilasciare quietanza per conto delle stesse;
 - h. L'eventuale indicazione della diversa modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
 - i. L'ammontare della somma da pagare in cifre ed in lettere;
 - j. La causale;
 - k. La data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
3. Il Gestore, su conforme richiesta dell'Azienda, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte o tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore.
4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Azienda sull'ordinativo, l'Azienda medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza.
5. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
6. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Azienda nel mandato.
7. A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda con cadenza mensile. Su richiesta dell'Azienda il Gestore fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Azienda è liberata dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.
9. E' vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Presidente, del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo dell'Azienda con quietanze dello stesso, ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Azienda con l'assunzione di responsabilità da parte del Gestore, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Azienda che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
11. L'Azienda si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
12. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Azienda.

Art. 5 - Pagamenti con carta di credito

1. Su richiesta dell'Azienda, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Azienda trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i relativi limiti di utilizzo.
2. L'Azienda si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.
3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Azienda applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Art. 6 - Anticipazione di cassa

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Azienda.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente, l'Azienda, su richiesta del Presidente corredata dalla deliberazione dell'organo competente, richiede la concessione di un'anticipazione di cassa, per la quale il Gestore si riserva la più ampia facoltà di decisione tenuto anche conto delle proprie norme interne che regolano le operazioni della specie
4. Gli interessi a carico dell'Azienda sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.
5. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per il trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito; in tal senso, l'Azienda si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Art. 7 - Firme e trattamento dati personali

1. L'Azienda provvede a depositare presso il Gestore le firme con le generalità delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (legge sulla privacy), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Azienda.

Art. 8 - Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Azienda al Gestore, accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito all'Azienda firmato per ricevuta. Le distinte saranno numerate progressivamente e contreranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati all'inizio dell'esercizio.
2. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all'Azienda le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni effettuate nei mesi di riferimento.
3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all'Azienda dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà all'Azienda anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
6. L'Azienda è tenuta a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di riferimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Art. 9 - Amministrazione titoli e valori

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'Azienda, i titoli e valori di proprietà dell'Azienda stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza autorizzazione del Presidente dell'Azienda.

Art. 10 - Verifiche

1. L'Azienda ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogniquale volta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Azienda hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Azienda dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Art.11 - Tassi debitori e creditori

1. Sulle giacenze di cassa dell'Azienda viene applicato un interesse annuo nella seguente misura: Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente diminuito di 0,90 (zerovirgolanoventa) punti percentuali al lordo delle ritenute fiscali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art.6, comma 2, viene applicato un interesse annuo nella misura: Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 3,25 (trevirgolaventicinque) punti percentuali, **per scoperto di c/c**, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con commissioni di massimo scoperto esenti; Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 2,50 punti percentuali, **per anticipo su contratto senza formale cessione del contratto stesso, da formalizzarsi con accettazione da parte del Comune di Taranto della canalizzazione dei canoni vantati trimestralmente sul c/anticipi.**

Art.12 - Compenso e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Gestore alcun compenso.
2. Il rimborso al Gestore delle spese vive connesse al servizio (postali, bolli dovuti per legge ecc.), delle spese di gestione e tenuta conto ha luogo con periodicità trimestrale.
3. L'Azienda riconoscerà annualmente al Gestore la somma di €. 2.000,00 (duemilavirgolazero) quale commissione su numero illimitato di bonifici disposti con mandato di pagamento.

Art. 13 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata sino al 31/12/2008 salva la facoltà delle Parti di recedere dalla stessa in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo previo formale preavviso di 60 (sessanta) giorni alla controparte.

Art. 14 - Registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del gestore. Agli effetti dell'eventuale registrazione (solo in caso d'uso), si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.

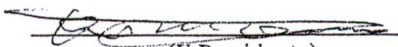
Art. 15 - Rinvio, controversie e domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della medesima derivanti, l'Azienda e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
 - a. Azienda - A.M.A.T. S.p.A. - via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
 - b. Gestore - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Sede di Taranto - viale Magna Grecia - Taranto (9601).
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Taranto.

Taranto 21/03/2006

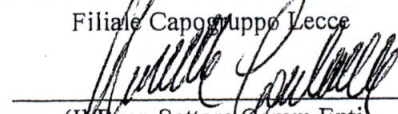
A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto


(Il Presidente)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Filiale Capogruppo Lecce


(Il Resp. Settore Comm. Enti)

Prot. n°: DA/.....**8451**

Taranto, li 29/05/2006

Spett.le
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
DIREZIONE ENTI presso la
CAPO-GRUPPO di LECCE
Piazza S. Oronzo, 12
73100 - LECC E

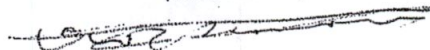
c.a. Egr. Dott. M. VERGARI

OGGETTO: Rinnovo affidamenti in essere.

Facciamo seguito ai colloqui telefonici e riferimento alla convenzione per la gestione del servizio di cassa sottoscritta in data 21/03/2006, per richiederVi, nelle more della formalizzazione dell'istanza da parte del Consiglio di Amministrazione aziendale, il rinnovo degli affidamenti in essere, scadenti il prossimo 30/06/2006, sino a tutto il 31/12/2006.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



30.05.06
P.R.


€ 14,62

24 MAR 2006

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA



TRA

L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT) S.p.A., con sede in Taranto, alla via Cesare Battisti n° 657, C.F. 00146330733, in seguito denominata "Azienda" rappresentata dal Sig. Enzo Manco, nato a Taranto il 18/02/1932, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante dell'Azienda medesima,

E

La Banca Monte dei Paschi Di Siena S.p.A., codice Banca 1030,6, codice Gruppo 1030,6, C.F. 00884060528, con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n° 3 (che sarà di seguito chiamata Gestore), rappresentata dal signor Raffaele Camardella, nato a Lecce il 18/05/1956, nella sua qualità di Responsabile del Settore Commerciale Enti e P.A. della Capogruppo di Lecce,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Affidamento del servizio di cassa

1. L'Azienda affida con la presente convenzione in base alla delibera n° 6 del 07/03/2006 dell'organo competente il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso la Filiale di Taranto (9601).
2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal 01/01/2006 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

1. Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 9.
2. Al fin di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato tramite sistemi informatici secondo i tracciati definiti nell'allegato tecnico con l'adozione di modalità di collegamento, anche diretto, definite fra le parti.
3. La gestione finanziaria dell'Azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3 - Riscossioni

1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Azienda sui modelli predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto.
2. Le reversali devono contenere:
 - a. La denominazione dell'Azienda;
 - b. L'esercizio finanziario;
 - c. Il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d. La data di emissione;
 - e. Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - f. L'indicazione del debitore;
 - g. L'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;
 - h. La causale.
3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Azienda stessa contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Azienda". Tali incassi saranno segnalati all'Azienda stessa, alla quale il Gestore richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
4. Il Gestore documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto corrente dell'Azienda apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso". In alternativa, ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione con documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda con cadenza mensile. A fronte dell'incasso, il Gestore rilascia, in luogo e vece dell'Azienda, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate anche con procedure informatiche e modelli meccanizzati.

5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Azienda e il conseguente accredito al conto di gestione sono disposti dall'Azienda medesima mediante preventiva emissione di reversale.
6. Per tutte le riscossioni, il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: stesso giorno.
7. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamento a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Azienda.
8. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Azienda per l'annullamento.

Art. 4 - Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Azienda su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Presidente o da un suo sostituto, dal Direttore Generale o da suo sostituto e dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto.
2. I mandati di pagamento devono contenere:
 - a. La denominazione dell'Azienda;
 - b. L'esercizio finanziario;
 - c. Il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d. La data di emissione;
 - e. L'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - f. L'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché l'indirizzo e codice fiscale del soggetto tenuto a rilasciare quietanza;
 - g. I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a rilasciare quietanza per conto delle stesse;
 - h. L'eventuale indicazione della diversa modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
 - i. L'ammontare della somma da pagare in cifre ed in lettere;
 - j. La causale;
 - k. La data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
3. Il Gestore, su conforme richiesta dell'Azienda, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte o tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore.
4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Azienda sull'ordinativo, l'Azienda medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza.
5. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
6. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Azienda nel mandato.
7. A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda con cadenza mensile. Su richiesta dell'Azienda il Gestore fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Azienda è liberata dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.
9. E' vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Presidente, del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo dell'Azienda con quietanze dello stesso, ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Azienda con l'assunzione di responsabilità da parte del Gestore, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Azienda che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
11. L'Azienda si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
12. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Azienda.

Art. 5 - Pagamenti con carta di credito

1. Su richiesta dell'Azienda, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Azienda trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i relativi limiti di utilizzo.
2. L'Azienda si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.
3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Azienda applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Art. 6 - Anticipazione di cassa

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Azienda.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente, l'Azienda, su richiesta del Presidente corredata dalla deliberazione dell'organo competente, richiede la concessione di un'anticipazione di cassa, per la quale il Gestore si riserva la più ampia facoltà di decisione tenuto anche conto delle proprie norme interne che regolano le operazioni della specie
4. Gli interessi a carico dell'Azienda sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.
5. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per il trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito; in tal senso, l'Azienda si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Art. 7 - Firme e trattamento dati personali

1. L'Azienda provvede a depositare presso il Gestore le firme con le generalità delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (legge sulla privacy), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Azienda.

Art. 8 - Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Azienda al Gestore, accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito all'Azienda firmato per ricevuta. Le distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati all'inizio dell'esercizio.
2. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all'Azienda le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni effettuate nei mesi di riferimento.
3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all'Azienda dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà all'Azienda anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
6. L'Azienda è tenuta a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di riferimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Art. 9 - Amministrazione titoli e valori

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'Azienda, i titoli e valori di proprietà dell'Azienda stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza autorizzazione del Presidente dell'Azienda.

Art. 10 - Verifiche

1. L'Azienda ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogniquale volta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Azienda hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Azienda dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Art.11 - Tassi debitori e creditori

1. Sulle giacenze di cassa dell'Azienda viene applicato un interesse annuo nella seguente misura: Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente diminuito di 0,90 (zerovirgolanovanta) punti percentuali al lordo delle ritenute fiscali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art.6, comma 2, viene applicato un interesse annuo nella misura: Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 3,25 (trevirgolaenticinque) punti percentuali, **per scoperto di c/c**, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con commissioni di massimo scoperto esenti; Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 2,50 punti percentuali, **per anticipo su contratto senza formale cessione del contratto stesso, da formalizzarsi con accettazione da parte del Comune di Taranto della canalizzazione dei canoni vantati trimestralmente sul c/anticipi.**

Art.12 - Compenso e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Gestore alcun compenso.
2. Il rimborso al Gestore delle spese vive connesse al servizio (postali, bolli dovuti per legge ecc.), delle spese di gestione e tenuta conto ha luogo con periodicità trimestrale.
3. L'Azienda riconoscerà annualmente al Gestore la somma di €. 2.000,00 (duemilavirgolazero) quale commissione su numero illimitato di bonifici disposti con mandato di pagamento.

Art. 13 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata sino al 31/12/2008 salva la facoltà delle Parti di recedere dalla stessa in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo previo formale preavviso di 60 (sessanta) giorni alla controparte.

Art. 14 - Registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del gestore. Agli effetti dell'eventuale registrazione (solo in caso d'uso), si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.

Art. 15 - Rinvio, controversie e domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della medesima derivanti, l'Azienda e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
 - a. Azienda - A.M.A.T. S.p.A. - via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
 - b. Gestore - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Sede di Taranto - viale Magna Grecia - Taranto (9601).
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Taranto.

Taranto 21/03/2006

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto

(Il Presidente)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Filiale Capogruppo Lecce

(Il Resp. Settore Comm. Enti)

Prot. n°: DA/...**8451**...

Taranto, li 29/05/2006

Spett.le
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
DIREZIONE ENTI presso la
CAPO-GRUPPO di LECCE
Piazza S. Oronzo, 12
LECCE

73100 -

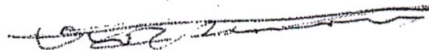
c.a. Egr. Dott. M. VERGARI

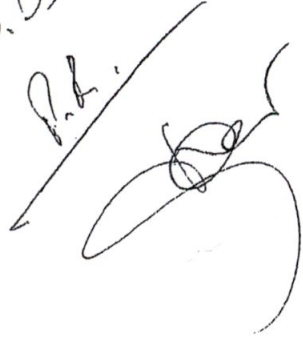
OGGETTO: Rinnovo affidamenti in essere.

Facciamo seguito ai colloqui telefonici e riferimento alla convenzione per la gestione del servizio di cassa sottoscritta in data 21/03/2006, per richiederVi, nelle more della formalizzazione dell'istanza da parte del Consiglio di Amministrazione aziendale, il rinnovo degli affidamenti in essere, scadenti il prossimo 30/06/2006, sino a tutto il 31/12/2006.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



30.05.06
P.R.




CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

TRA

L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT) S.p.A., con sede in Taranto, alla via Cesare Battisti n° 657, C.F. 00146330733, in seguito denominata "Azienda" rappresentata dal Sig. Enzo Manco, nato a Taranto il 18/02/1932, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante dell'Azienda medesima,

E

La Banca Monte dei Paschi Di Siena S.p.A., codice Banca 1030,6, codice Gruppo 1030,6, C.F. 00884060528, con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n° 3 (che sarà di seguito chiamata Gestore), rappresentata dal signor Raffaele Camardella, nato a Lecce il 18/05/1956, nella sua qualità di Responsabile del Settore Commerciale Enti e P.A. della Capogruppo di Lecce,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Affidamento del servizio di cassa

1. L'Azienda affida con la presente convenzione in base alla delibera n° 6 del 07/03/2006 dell'organo competente il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso la Filiale di Taranto (9601).
2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal 01/01/2006 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

1. Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 9.
2. Al fin di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato tramite sistemi informatici secondo i tracciati definiti nell'allegato tecnico con l'adozione di modalità di collegamento, anche diretto, definite fra le parti.
3. La gestione finanziaria dell'Azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3 - Riscossioni

1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Azienda sui modelli predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto.
2. Le reversali devono contenere:
 - a. La denominazione dell'Azienda;
 - b. L'esercizio finanziario;
 - c. Il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d. La data di emissione;
 - e. Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - f. L'indicazione del debitore;
 - g. L'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;
 - h. La causale.
3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Azienda stessa contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Azienda". Tali incassi saranno segnalati all'Azienda stessa, alla quale il Gestore richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
4. Il Gestore documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto corrente dell'Azienda apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso". In alternativa, ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione con documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda con cadenza mensile. A fronte dell'incasso, il Gestore rilascia, in luogo e vece dell'Azienda, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate anche con procedure informatiche e modelli meccanizzati.

5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Azienda e il conseguente accredito al conto di gestione sono disposti dall'Azienda medesima mediante preventiva emissione di reversale.
6. Per tutte le riscossioni, il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: stesso giorno.
7. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamento a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Azienda.
8. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Azienda per l'annullamento.

Art. 4 - Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Azienda su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Presidente o da un suo sostituto, dal Direttore Generale o da suo sostituto e dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto.
2. I mandati di pagamento devono contenere:
 - a. La denominazione dell'Azienda;
 - b. L'esercizio finanziario;
 - c. Il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d. La data di emissione;
 - e. L'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - f. L'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché l'indirizzo e codice fiscale del soggetto tenuto a rilasciare quietanza;
 - g. I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a rilasciare quietanza per conto delle stesse;
 - h. L'eventuale indicazione della diversa modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
 - i. L'ammontare della somma da pagare in cifre ed in lettere;
 - j. La causale;
 - k. La data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
3. Il Gestore, su conforme richiesta dell'Azienda, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte o tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore.
4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Azienda sull'ordinativo, l'Azienda medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza.
5. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
6. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Azienda nel mandato.
7. A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda con cadenza mensile. Su richiesta dell'Azienda il Gestore fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Azienda è liberata dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.
9. E' vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Presidente, del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo dell'Azienda con quietanze dello stesso, ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Azienda con l'assunzione di responsabilità da parte del Gestore, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Azienda che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
11. L'Azienda si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
12. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Azienda.

Art. 5 - Pagamenti con carta di credito

1. Su richiesta dell'Azienda, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Azienda trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i relativi limiti di utilizzo.
2. L'Azienda si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.
3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Azienda applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Art. 6 - Anticipazione di cassa

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Azienda.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente, l'Azienda, su richiesta del Presidente corredata dalla deliberazione dell'organo competente, richiede la concessione di un'anticipazione di cassa, per la quale il Gestore si riserva la più ampia facoltà di decisione tenuto anche conto delle proprie norme interne che regolano le operazioni della specie.
4. Gli interessi a carico dell'Azienda sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.
5. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per il trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito; in tal senso, l'Azienda si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Art. 7 - Firme e trattamento dati personali

1. L'Azienda provvede a depositare presso il Gestore le firme con le generalità delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (legge sulla privacy), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Azienda.

Art. 8 - Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Azienda al Gestore, accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito all'Azienda firmato per ricevuta. Le distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati all'inizio dell'esercizio.
2. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all'Azienda le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni effettuate nei mesi di riferimento.
3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all'Azienda dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà all'Azienda anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
6. L'Azienda è tenuta a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di riferimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Art. 9 - Amministrazione titoli e valori

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'Azienda, i titoli e valori di proprietà dell'Azienda stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza autorizzazione del Presidente dell'Azienda.

Art. 10 - Verifiche

1. L'Azienda ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogniquale volta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Azienda hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Azienda dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Art.11 - Tassi debitori e creditori

1. Sulle giacenze di cassa dell'Azienda viene applicato un interesse annuo nella seguente misura: Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente diminuito di 0,90 (zerovirgolannovanta) punti percentuali al lordo delle ritenute fiscali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art.6, comma 2, viene applicato un interesse annuo nella misura: Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 3,25 (trevirgolaventicinque) punti percentuali, **per scoperto di c/c**, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con commissioni di massimo scoperto esenti; Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 2,50 punti percentuali, **per anticipo su contratto senza formale cessione del contratto stesso, da formalizzarsi con accettazione da parte del Comune di Taranto della canalizzazione dei canoni vantati trimestralmente sul c/anticipi.**

Art.12 - Compenso e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Gestore alcun compenso.
2. Il rimborso al Gestore delle spese vive connesse al servizio (postali, bolli dovuti per legge ecc.), delle spese di gestione e tenuta conto ha luogo con periodicità trimestrale.
3. L'Azienda riconoscerà annualmente al Gestore la somma di €. 2.000,00 (duemilavirgolazero) quale commissione su numero illimitato di bonifici disposti con mandato di pagamento.

Art. 13 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata sino al 31/12/2008 salva la facoltà delle Parti di recedere dalla stessa in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo previo formale preavviso di 60 (sessanta) giorni alla controparte.

Art. 14 - Registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del gestore. Agli effetti dell'eventuale registrazione (solo in caso d'uso), si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.

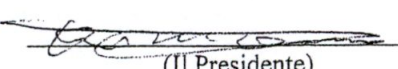
Art. 15 - Rinvio, controversie e domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della medesima derivanti, l'Azienda e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
 - a. Azienda - A.M.A.T. S.p.A. - via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
 - b. Gestore - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Sede di Taranto - viale Magna Grecia - Taranto (9601).
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Taranto.

Taranto 21/03/2006

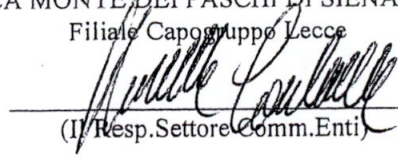
A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto


(Il Presidente)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Filiale Capogruppo Lecce


(Il Resp. Settore Comm. Enti)

Prot. n°: DA/.....

8451

Taranto, li 29/05/2006

Spett.le
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
DIREZIONE ENTI presso la
CAPO-GRUPPO di LECCE
Piazza S. Oronzo, 12
LECC E

73100 -

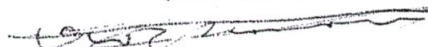
c.a. Egr. Dott. M. VERGARI

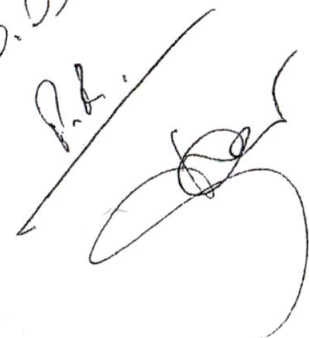
OGGETTO: Rinnovo affidamenti in essere.

Facciamo seguito ai colloqui telefonici e riferimento alla convenzione per la gestione del servizio di cassa sottoscritta in data 21/03/2006, per richiederVi, nelle more della formalizzazione dell'istanza da parte del Consiglio di Amministrazione aziendale, il rinnovo degli affidamenti in essere, scadenti il prossimo 30/06/2006, sino a tutto il 31/12/2006.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



30.05.06
P.R.


24 MAR 2006

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Agenzia
Entrate19701 000023E5 W0FA7001
00389 22/03/2006 09:35:53
11-00009 F5CA2526C1B5C8BE

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA



TRA

L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT) S.p.A., con sede in Taranto, alla via Cesare Battisti n° 657, C.F. 00146330733, in seguito denominata "Azienda" rappresentata dal Sig. Enzo Manco, nato a Taranto il 18/02/1932, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante dell'Azienda medesima,

E

La Banca Monte dei Paschi Di Siena S.p.A., codice Banca 1030,6, codice Gruppo 1030,6, C.F. 00884060528, con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n° 3 (che sarà di seguito chiamata Gestore), rappresentata dal signor Raffaele Camardella, nato a Lecce il 18/05/1956, nella sua qualità di Responsabile del Settore Commerciale Enti e P.A. della Capogruppo di Lecce,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Affidamento del servizio di cassa

1. L'Azienda affida con la presente convenzione in base alla delibera n° 6 del 07/03/2006 dell'organo competente il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso la Filiale di Taranto (9601).
2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal 01/01/2006 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

1. Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 9.
2. Al fin di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato tramite sistemi informatici secondo i tracciati definiti nell'allegato tecnico con l'adozione di modalità di collegamento, anche diretto, definite fra le parti.
3. La gestione finanziaria dell'Azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3 - Riscossioni

1. Le entrate sono riscosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Azienda sui modelli predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto.
2. Le reversali devono contenere:
 - a. La denominazione dell'Azienda;
 - b. L'esercizio finanziario;
 - c. Il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d. La data di emissione;
 - e. Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - f. L'indicazione del debitore;
 - g. L'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;
 - h. La causale.
3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Azienda stessa contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Azienda". Tali incassi saranno segnalati all'Azienda stessa, alla quale il Gestore richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
4. Il Gestore documenta l'incasso delle somme riscosse sul conto corrente dell'Azienda apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso". In alternativa, ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione con documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda con cadenza mensile. A fronte dell'incasso, il Gestore rilascia, in luogo e vece dell'Azienda, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate anche con procedure informatiche e modelli meccanizzati.

5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Azienda e il conseguente accredito al conto di gestione sono disposti dall'Azienda medesima mediante preventiva emissione di reversale.
6. Per tutte le riscossioni, il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: stesso giorno.
7. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamento a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Azienda.
8. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Azienda per l'annullamento.

Art. 4 - Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Azienda su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Presidente o da un suo sostituto, dal Direttore Generale o da suo sostituto e dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto.
2. I mandati di pagamento devono contenere:
 - a. La denominazione dell'Azienda;
 - b. L'esercizio finanziario;
 - c. Il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d. La data di emissione;
 - e. L'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - f. L'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché l'indirizzo e codice fiscale del soggetto tenuto a rilasciare quietanza;
 - g. I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a rilasciare quietanza per conto delle stesse;
 - h. L'eventuale indicazione della diversa modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
 - i. L'ammontare della somma da pagare in cifre ed in lettere;
 - j. La causale;
 - k. La data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
3. Il Gestore, su conforme richiesta dell'Azienda, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte o tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore.
4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Azienda sull'ordinativo, l'Azienda medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza.
5. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
6. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Azienda nel mandato.
7. A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda con cadenza mensile. Su richiesta dell'Azienda il Gestore fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Azienda è liberata dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.
9. E' vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Presidente, del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo dell'Azienda con quietanze dello stesso, ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Azienda con l'assunzione di responsabilità da parte del Gestore, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Azienda che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
11. L'Azienda si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
12. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Azienda.

Art. 5 - Pagamenti con carta di credito

1. Su richiesta dell'Azienda, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Azienda trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i relativi limiti di utilizzo.
2. L'Azienda si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.
3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Azienda applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Art. 6 - Anticipazione di cassa

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Azienda.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente, l'Azienda, su richiesta del Presidente corredata dalla deliberazione dell'organo competente, richiede la concessione di un'anticipazione di cassa, per la quale il Gestore si riserva la più ampia facoltà di decisione tenuto anche conto delle proprie norme interne che regolano le operazioni della specie.
4. Gli interessi a carico dell'Azienda sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.
5. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per il trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito; in tal senso, l'Azienda si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Art. 7 - Firme e trattamento dati personali

1. L'Azienda provvede a depositare presso il Gestore le firme con le generalità delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (legge sulla privacy), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Azienda.

Art. 8 - Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Azienda al Gestore, accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito all'Azienda firmato per ricevuta. Le distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati all'inizio dell'esercizio.
2. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all'Azienda le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni effettuate nei mesi di riferimento.
3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all'Azienda dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà all'Azienda anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
6. L'Azienda è tenuta a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di riferimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Art. 9 - Amministrazione titoli e valori

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'Azienda, i titoli e valori di proprietà dell'Azienda stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza autorizzazione del Presidente dell'Azienda.

Art. 10 - Verifiche

1. L'Azienda ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogniquale volta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Azienda hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Azienda dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Art.11 - Tassi debitori e creditori

1. Sulle giacenze di cassa dell'Azienda viene applicato un interesse annuo nella seguente misura: Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente diminuito di 0,90 (zerovirgolanoventa) punti percentuali al lordo delle ritenute fiscali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art.6, comma 2, viene applicato un interesse annuo nella misura: Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 3,25 (trevirgolaventicinque) punti percentuali, **per scoperto di c/c**, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con commissioni di massimo scoperto esenti; Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 2,50 punti percentuali, **per anticipo su contratto senza formale cessione del contratto stesso, da formalizzarsi con accettazione da parte del Comune di Taranto della canalizzazione dei canoni vantati trimestralmente sul c/anticipi.**

Art.12 - Compenso e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Gestore alcun compenso.
2. Il rimborso al Gestore delle spese vive connesse al servizio (postali, bolli dovuti per legge ecc.), delle spese di gestione e tenuta conto ha luogo con periodicità trimestrale.
3. L'Azienda riconoscerà annualmente al Gestore la somma di €. 2.000,00 (duemilavirgolazero) quale commissione su numero illimitato di bonifici disposti con mandato di pagamento.

Art. 13 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata sino al 31/12/2008 salva la facoltà delle Parti di recedere dalla stessa in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo previo formale preavviso di 60 (sessanta) giorni alla controparte.

Art. 14 - Registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del gestore. Agli effetti dell'eventuale registrazione (solo in caso d'uso), si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.

Art. 15 - Rinvio, controversie e domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della medesima derivanti, l'Azienda e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
 - a. Azienda - A.M.A.T. S.p.A. - via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
 - b. Gestore - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Sede di Taranto - viale Magna Grecia - Taranto (9601).
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Taranto.

Taranto 21/03/2006.

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto

(Il Presidente)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Filiale Capogruppo Lecce

(Il Resp. Settore Comm. Enti)

N° 06 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 6 del 07.03.2006

OGGETTO

RATIFICA RICHIESTA DI RINNOVO AFFIDAMENTI CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. SINO A TUTTO IL 30 GIUGNO 2006. SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE PER I SERVIZI DI CASSA VALIDA SINO AL 31 DICEMBRE 2008.

L'anno duemilasei, il giorno 07 (sette) del mese di Marzo, alle ore 9.55, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1) Enzo	MANCO	Presidente
2) Saverio	CREAZZO	Vice Presidente
3) Giuseppe	BIANCO	Componente
4) Antonio	CITREA	Componente
5) Antonio	RANUCCI	Componente
6) Marina	RIBERTI	Componente
7) Ugo	TRONCONE	Componente

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Con propria deliberazione n° 13 del 04 agosto 2005, il Consiglio di Amministrazione procedette alla ratifica della richiesta di rinnovo del rapporto in essere con il Monte dei Paschi di Siena S.p.A. sino a tutto il 31/07/2005, richiesta inoltrata all'Istituto con nota a firma del Presidente datata 24/05/2005, prot. n° 10501/2005.

Con il medesimo provvedimento, inoltre, il Consiglio di Amministrazione delegò il Presidente a:

- valutare la proposta complessiva in corso di elaborazione da parte della Divisione Enti del Monte dei Paschi di Siena;
- sottoscrivere il nuovo contratto con decorrenza 01/08/2005, qualora le condizioni contenute nella proposta, in termini di diverse modalità di gestione del servizio, di nuovi livelli delle linee di credito accordate e delle relative forme di garanzia, fossero valutate positivamente per l'AMAT.
- richiedere un'ulteriore proroga del servizio, alle condizioni attualmente praticate e per il tempo strettamente necessario a definire, con soddisfazione reciproca, un accordo complessivo sulla gestione del servizio di tesoreria aziendale, nella eventualità in cui la proposta non fosse giudicata conveniente per l'Azienda o non vi fossero i tempi per esaminarla e/o per emendarla.

In data 17 novembre u.s., con nota del 17/11/2005, prot. n° DA/22123, furono trasmesse al Monte dei Paschi di Siena due "lettere-contratti di credito" a firma del Presidente, con le quali si accettarono le condizioni di concessione di due affidamenti rispettivamente di € 3'000'000,00 e di € 1'000'000,00.

Le due linee di credito suddette furono concesse con validità sino a tutto il 31/01/2006.

Approssimandosi la scadenza dei fidi, con nota del 19/01/2006, prot n° DA/957 (allegata), è stato richiesto al Monte dei Paschi di Siena il rinnovo degli affidamenti in essere sino a tutto il 30/06/2006 ed è stata, inoltre, inviata una copia del Piano di impresa aziendale 2005-2009.

Considerato il contenuto della menzionata nota del 19/01/2006 (richiesta di affidamenti bancari), si rende necessario una sua ratifica con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Con successiva e-mail del 27/02/2006, inoltre, la Capogruppo di Lecce del Monte dei Paschi di Siena ha trasmesso lo schema di convenzione (allegato n° 2) per la gestione del servizio di cassa nel periodo 01/01/2006-31/12/2008 (salva facoltà di recesso con preavviso di 60 giorni), elaborato dalla medesima Capogruppo.

Lo schema in questione conferma in linea di massima le condizioni attualmente praticate, prevedendo:

- sulle anticipazioni di cassa per scoperto di c/c: un interesse annuo nella misura del tasso Euribor 6 mesi, base 365, media mese precedente aumentato di 3,25 (trevirgolaventicinque) punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con commissioni di massimo scoperto esenti;
- sugli anticipi in conto contratto di servizio, senza formale cessione del contratto stesso, da formalizzarsi con accettazione da parte del Comune di Taranto della canalizzazione dei canoni vantati trimestralmente sul c/anticipi, il tasso Euribor 6 mesi, base 365, media mese precedente, aumentato di 2,50 punti percentuali.

Si propone, pertanto, la ratifica della richiesta di rinnovo degli affidamenti esistenti sino a

tutto il 30/06/2006, avanzata al Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con nota del 19/01/2006, prot. n° DA/957 e la sottoscrizione dello schema di convenzione di cui all'allegato n° 2, che prevede una durata della stessa sino a tutto il 31/12/2008, salva la facoltà delle parti di recedere dalla stessa in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, previo un formale preavviso alla controparte di almeno 60 (sessanta) giorni.

Firmato Il Direttore Amministrativo

Firmato Il Direttore Generale

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta;
- visto lo Statuto della Società;
- visti gli atti;
- a voti unanimi, resi ai sensi di legge

DELIBERA

- 1) Di prendere atto di tutto quanto sopra illustrato e di ratificare la richiesta di rinnovo degli affidamenti esistenti sino a tutto il 30/06/2006, avanzata al Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con nota del 19/01/2006, prot. n° DA/957, a firma del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 2) Di autorizzare il Presidente a sottoscrivere lo schema di convenzione di cui all'allegato n° 2 della presente deliberazione, che prevede, tra le altre, le seguenti condizioni:
 - a) una durata della stessa sino a tutto il 31/12/2008, salva la facoltà delle parti di recedere dalla stessa in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, previo un formale preavviso alla controparte di almeno 60 (sessanta) giorni;
 - b) un interesse annuo nella misura del tasso Euribor 6 mesi, base 365, media mese precedente aumentato di 3,25 (trevirgolaventicinque) punti percentuali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con commissioni di massimo scoperto esenti, sulle anticipazioni di cassa per scoperto di c/c;
 - c) un interesse annuo nella misura del tasso Euribor 6 mesi, base 365, media mese precedente, aumentato di 2,50 punti percentuali, sugli anticipi in conto contratto di servizio, senza formale cessione del contratto stesso, da formalizzarsi con accettazione da parte del Comune di Taranto della canalizzazione dei canoni vantati trimestralmente sul c/anticipi.
- 3) Di notificare la presente deliberazione all'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

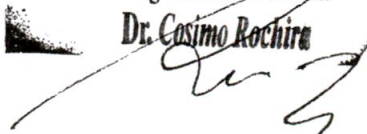
l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira

firmato: **IL PRESIDENTE**
Enzo Manco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario del C.d.A.
Dr. Cosimo Rochira





CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA

TRA

L'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT) S.p.A., con sede in Taranto, alla via Cesare Battisti n° 657, C.F. 00146330733, in seguito denominata "Azienda" rappresentata dal Sig. Enzo Manco, nato a Taranto il 18/02/1932, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante dell'Azienda medesima,

E

La Banca Monte dei Paschi Di Siena S.p.A., codice Banca 1030,6, codice Gruppo 1030,6, C.F. 00884060528, con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n° 3 (che sarà di seguito chiamata Gestore), rappresentata dal signor Raffaele Camardella, nato a Lecce il 18/05/1956, nella sua qualità di Responsabile del Settore Commerciale Enti e P.A. della Capogruppo di Lecce,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 - Affidamento del servizio di cassa

1. L'Azienda affida con la presente convenzione in base alla delibera n° 6 del 07/03/2006 dell'organo competente il proprio servizio di cassa al Gestore che lo svolge presso la Filiale di Taranto (9601).
2. Il servizio di cassa sarà svolto a decorrere dal 01/01/2006 in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione e sarà effettuato dal Gestore nei giorni lavorativi e nelle ore in cui gli sportelli del Gestore sono aperti al pubblico.
3. Di comune accordo tra le parti, potranno essere in ogni momento apportate alle modalità di espletamento del servizio tutte le modifiche ritenute necessarie mediante semplice scambio di lettere.

Art. 2 - Oggetto e limiti della convenzione

1. Il Servizio di Cassa di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all'Azienda e dalla stessa ordinate con l'osservanza delle norme di legge e di quelle contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia e l'amministrazione dei titoli e valori di cui al successivo art. 9.
2. Al fine di agevolare il servizio di cassa, lo scambio dei dati relativi alla documentazione può essere effettuato tramite sistemi informatici secondo i tracciati definiti nell'allegato tecnico con l'adozione di modalità di collegamento, anche diretto, definite fra le parti.
3. La gestione finanziaria dell'Azienda ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 3 - Riscossioni

1. Le entrate sono rimosse dal Gestore in base a ordinativi di incasso (reversali) emessi dall'Azienda sui modelli predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto.
2. Le reversali devono contenere:
 - a. La denominazione dell'Azienda;
 - b. L'esercizio finanziario;
 - c. Il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d. La data di emissione;
 - e. Le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - f. L'indicazione del debitore;
 - g. L'ammontare della somma da riscuotere in cifre e in lettere;
 - h. La causale.
3. Il Gestore è tenuto all'incasso delle somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Azienda stessa contro il rilascio di ricevuta contenente, oltre alla causale di versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Azienda". Tali incassi saranno segnalati all'Azienda stessa, alla quale il Gestore richiederà l'emissione delle relative reversali; tali reversali dovranno essere emesse tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione stessa.
4. Il Gestore documenta l'incasso delle somme rimosse sul conto corrente dell'Azienda apponendo sulle relative reversali il timbro "riscosso". In alternativa, ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi della riscossione con documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda con cadenza mensile. A fronte dell'incasso, il Gestore rilascia, in luogo e vece dell'Azienda, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate anche con procedure informatiche e modelli meccanizzati.

5. Il prelevamento dai conti correnti postali intestati all'Azienda e il conseguente accredito al conto di gestione sono disposti dall'Azienda medesima mediante preventiva emissione di reverse.
6. Per tutte le riscossioni, il Gestore resta impegnato per la valuta secondo il seguente criterio: stesso giorno.
7. Il Gestore non è tenuto ad accettare versamento a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale. Possono essere accettati assegni circolari o vidimati intestati all'Azienda.
8. Le reversali rimaste inestinte alla fine dell'esercizio sono restituite all'Azienda per l'annullamento.

Art. 4 - Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore in base a ordinativi di pagamento (mandati) emessi dall'Azienda su modelli appositamente predisposti, numerati progressivamente, firmati dal Presidente o da un suo sostituto, dal Direttore Generale o da suo sostituto e dal Direttore Amministrativo o da un suo sostituto.
2. I mandati di pagamento devono contenere:
 - a. La denominazione dell'Azienda;
 - b. L'esercizio finanziario;
 - c. Il numero progressivo nell'esercizio finanziario;
 - d. La data di emissione;
 - e. L'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - f. L'indicazione delle generalità complete del creditore (nome, cognome, luogo e data di nascita) nonché l'indirizzo e codice fiscale del soggetto tenuto a rilasciare quietanza;
 - g. I pagamenti allo sportello a favore di persone giuridiche devono contenere l'indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale) autorizzata a rilasciare quietanza per conto delle stesse;
 - h. L'eventuale indicazione della diversa modalità di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
 - i. L'ammontare della somma da pagare in cifre ed in lettere;
 - j. La causale;
 - k. La data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
3. Il Gestore, su conforme richiesta dell'Azienda, darà corso al pagamento di spese fisse o ricorrenti, come rate di imposte o tasse, canoni di utenza vari relativi alla domiciliazione delle fatture attinenti le utenze, anche senza i relativi mandati; tali mandati dovranno essere emessi successivamente entro trenta giorni dalla richiesta del Gestore.
4. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il primo giorno lavorativo bancario successivo a quello della consegna al Gestore. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Azienda sull'ordinativo, l'Azienda medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il primo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza.
5. Il Gestore non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, ovvero privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalle persone a ciò tenute, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o del nome del creditore o discordanze tra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' ammessa la convalida delle correzioni con timbro e firma delle stesse persone che hanno firmato il titolo.
6. Il Gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Azienda nel mandato.
7. A comprova e scarico dei pagamenti effettuati, il Gestore raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato". In alternativa ed ai medesimi effetti, il Gestore provvede ad evidenziare gli estremi del pagamento effettuato con documentazione meccanografica, da consegnare all'Azienda con cadenza mensile. Su richiesta dell'Azienda il Gestore fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
8. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o assegno postale vidimato, l'Azienda è liberata dall'obbligazione nel momento dell'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale.
9. E' vietato il pagamento di mandati emessi a favore del Presidente, del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo dell'Azienda con quietanze dello stesso, ad eccezione di quelli emessi per il reintegro del fondo minute spese e di quelli relativi agli emolumenti a lui spettanti.
10. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Azienda con l'assunzione di responsabilità da parte del Gestore, che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio nei confronti sia dell'Azienda che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
11. L'Azienda si impegna a non presentare al Gestore mandati oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi a pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.
12. I mandati non estinti alla data del 31 dicembre saranno restituiti all'Azienda.

Art. 5 - Pagamenti con carta di credito

1. Su richiesta dell'Azienda, può procedersi da parte del Gestore al rilascio di carta di credito aziendale regolata da apposito contratto e con le modalità di cui al comma successivo. A tal fine l'Azienda trasmette al Gestore il provvedimento con il quale vengono individuati i soggetti autorizzati ad effettuare pagamenti con carta di credito nonché i relativi limiti di utilizzo.
2. L'Azienda si impegna a trasmettere con immediatezza al Gestore l'estratto conto ricevuto dalla società emittente la carta di credito unitamente ai relativi mandati di pagamento a copertura sia dell'importo dei pagamenti sia delle spese evidenziate in detto estratto.
3. Il Gestore provvede a registrare l'operazione sul conto corrente dell'Azienda applicando la valuta secondo i criteri fissati dal contratto di cui al primo comma.

Art. 6 - Anticipazione di cassa

1. I pagamenti sono effettuati dal Gestore nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Azienda.
2. Nel caso di mancata disponibilità di fondi sul conto corrente, l'Azienda, su richiesta del Presidente corredata dalla deliberazione dell'organo competente, richiede la concessione di un'anticipazione di cassa, per la quale il Gestore si riserva la più ampia facoltà di decisione tenuto anche conto delle proprie norme interne che regolano le operazioni della specie.
4. Gli interessi a carico dell'Azienda sulle somme anticipate ai sensi dei precedenti commi decorrono dall'effettivo utilizzo della somma.
5. Nel caso in cui il rapporto di cui al presente atto venga a cessare per il trasferimento ad altro soggetto cassiere del servizio di cassa, ovvero per qualsiasi altro motivo, il Gestore verrà rimborsato di ogni suo credito; in tal senso, l'Azienda si impegna a far sì che il Gestore subentrante assuma, all'atto del trasferimento del servizio, ogni esposizione in essere sia per capitale sia per interessi ed accessori.

Art. 7 - Firme e trattamento dati personali

1. L'Azienda provvede a depositare presso il Gestore le firme con le generalità delle persone autorizzate a sottoscrivere gli ordini di riscossione e pagamento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni in seguito ad intervenute modifiche nei poteri.
2. Resta inteso che, ai fini della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (legge sulla privacy), le eventuali incombenze relative al trattamento dei dati personali da parte di soggetti terzi, con i quali il Gestore viene in contatto nello svolgimento del servizio di cui alla presente convenzione, sono espletate dall'Azienda.

Art. 8 - Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione sono trasmessi dall'Azienda al Gestore, accompagnati da distinta, in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito all'Azienda firmato per ricevuta. Le distinte saranno numerate progressivamente e conterranno l'importo complessivo degli ordinativi presentati all'inizio dell'esercizio.
2. Il Gestore, salvo diverse pattuizioni, invia alla fine di ogni mese all'Azienda le reversali e gli ordini di pagamento (mandati) relativi alle operazioni effettuate nei mesi di riferimento.
3. Almeno trimestralmente il Gestore invia l'estratto del conto corrente o documento equipollente, corredato del tabulato riportante analiticamente i dati identificativi di tutte le operazioni di pagamento effettuate nel periodo considerato e gli estremi della relativa quietanza.
4. I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti, con le modalità predette, all'Azienda dopo la loro totale estinzione e quando saranno corredati delle relative quietanze.
5. A chiusura di ciascun anno, ovvero alla scadenza stabilita tra le parti, il Gestore trasmetterà all'Azienda anche il foglio dell'estratto conto regolato per capitale e interessi.
6. L'Azienda è tenuta a verificare gli estratti conto trasmessigli, segnalando, per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 60 giorni dalla data di riferimento degli stessi, le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.

Art. 9 - Amministrazione titoli e valori

1. Il Gestore assume in custodia ed amministrazione, previa delibera dell'organo competente dell'Azienda, i titoli e valori di proprietà dell'Azienda stesso, che vengono immessi in deposito amministrato secondo le condizioni e modalità previste da specifico contratto tra le parti.
2. Il Gestore custodisce altresì i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Azienda. Il Gestore si obbliga a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza autorizzazione del Presidente dell'Azienda.

Art. 10 - Verifiche

1. L'Azienda ha diritto di procedere a verifiche di cassa e dei valori dati in carico, ogniqualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Gestore deve esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione, anche in formato meccanografico o elettronico.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria dell'Azienda hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di cassa. Di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Azienda dei nominativi dei suddetti revisori, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di cassa.

Art.11 - Tassi debitori e creditori

1. Sulle giacenze di cassa dell'Azienda viene applicato un interesse annuo nella seguente misura: Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente diminuito di 0,90 (zerovirgolananovanta) punti percentuali al lordo delle ritenute fiscali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale.
2. Sulle anticipazioni di cassa di cui all'art.6, comma 2, viene applicato un interesse annuo nella misura: Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 3,25 (trevirgolaventicinque) punti percentuali, **per scoperto di c/c**, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con commissioni di massimo scoperto esenti; Euribor 6 mesi base 365 media mese precedente aumentato di 2,50 punti percentuali, **per anticipo su contratto senza formale cessione del contratto stesso, da formalizzarsi con accettazione da parte del Comune di Taranto della canalizzazione dei canoni vantati trimestralmente sul c/anticipi.**

Art.12 - Compenso e spese di gestione

1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Gestore alcun compenso.
2. Il rimborso al Gestore delle spese vive connesse al servizio (postali, bolli dovuti per legge ecc.), delle spese di gestione e tenuta conto ha luogo con periodicità trimestrale.
3. L'Azienda riconoscerà annualmente al Gestore la somma di €. 2.000,00 (duemilavirgolazero) quale commissione su numero illimitato di bonifici disposti con mandato di pagamento.

Art. 13 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha la durata sino al 31/12/2008 salva la facoltà delle Parti di recedere dalla stessa in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo previo formale preavviso di 60 (sessanta) giorni alla controparte.

Art. 14 - Registrazione della convenzione

1. Le spese di stipulazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del gestore. Agli effetti dell'eventuale registrazione (solo in caso d'uso), si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.

Art. 15 - Rinvio, controversie e domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze della medesima derivanti, l'Azienda e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
 - a. Azienda - A.M.A.T. S.p.A. - via Cesare Battisti, 657 - Taranto.
 - b. Gestore - Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Sede di Taranto - viale Magna Grecia - Taranto (9601).
2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di Taranto.

Taranto 21/03/2006

A.M.A.T. S.p.A.

Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto

(Il Presidente)

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Filiale Capogruppo Lecce

(Il Resp. Settore Comm. Enti)

Prot. n°: DA/.....

8451

Taranto, li 29/05/2006

Spett.le
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
DIREZIONE ENTI presso la
CAPO-GRUPPO di LECCE
Piazza S. Oronzo, 12
73100 - LECC E

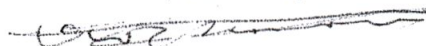
c.a. Egr. Dott. M. VERGARI

OGGETTO: Rinnovo affidamenti in essere.

Facciamo seguito ai colloqui telefonici e riferimento alla convenzione per la gestione del servizio di cassa sottoscritta in data 21/03/2006, per richiederVi, nelle more della formalizzazione dell'istanza da parte del Consiglio di Amministrazione aziendale, il rinnovo degli affidamenti in essere, scadenti il prossimo 30/06/2006, sino a tutto il 31/12/2006.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



30.05.06
P.R.
